

Stato giuridico: deve essere la volta buona

Ripreso alla Camera l'iter del DDL sullo Stato giuridico degli insegnanti

di Paola Tonna

Il 29 Settembre scorso è ripreso alla Commissione Cultura della Camera, in sede referente e alla presenza del Sottosegretario Aprea, l'esame dei DDL Santulli (A.C. 4091) e Napoli (A.C. 4095) sullo Stato giuridico degli insegnanti. Nell'inverno scorso il Comitato Ristretto aveva provveduto ad audire le Associazioni professionali e i Sindacati. I dispositivi di legge presentati nel Giugno 2003 hanno subito una serie di *stop and go* per il fuoco di sbarramento delle centrali sindacali ma anche per la volontà politica di attendere i lavori della Commissione mista MIUR, Aran, Sindacati incaricata di elaborare le soluzioni possibili di meccanismi di carriera professionale per i docenti, conclusisi poi in un nulla di fatto.

Dopo l'estate il Comitato ristretto ha terminato i propri lavori con la presentazione di un testo unificato di cui è relatore l'On.le Santulli.

Il testo finale presenta alcune novità rispetto alle proposte di legge iniziali che sono contenute negli articoli centrali del dispositivo. La proposta di carriera, semplicemente abbozzata nella versione precedente, prende corpo in modo sostanziale: vengono definite le modalità di reclutamento e di accesso al ruolo di docente iniziale, in accordo con quanto contenuto nell'art.5 della Legge di riforma, e le modalità di passaggio ai successivi livelli di ordinario ed esperto. Sostanzialmente il modello si basa su un reclutamento diretto da parte delle scuole che, per quanto riguarda i docenti dotati di laurea specialistica, è agevolato dal fatto che il periodo di praticantato, previsto dalla legge, si svolge nella scuola che ne dovrebbe valutare l'esito, viatico per l'inserimento nell'albo nazionale dei docenti. L'assunzione avviene, con una procedura concorsuale per soli titoli ad opera di una Commissione interna alla scuola.

Il passaggio, a domanda, ai livelli di ordinario ed esperto, su contingenti di posti definiti annualmente, potrà avvenire solo dopo una permanenza di cinque anni nel livello di appartenenza ma, mentre l'accesso al livello di docente ordinario avviene con una selezione per soli titoli, quella al livello di docente esperto, prevede una procedura di formazione e concorso espletata da una Commissione territoriale.

Da un punto di vista strettamente economico, questo vuol dire che, nella migliore delle ipotesi, un docente potrà arrivare al livello massimo della carriera anche in termini economici, dopo 10 anni dall'entrata in organico, accorciando così di molto le distanze rispetto agli altri insegnanti della UE dove il massimo della carriera si raggiunge mediamente dopo una quindicina di anni, contro i nostri attuali 35. Se, come è ipotizzabile, questi livelli dovranno corrispondere, nell'attuale sistema retributivo pubblico, all'8° e al 9°, si abolirà finalmente quella strana anomalia per cui gli insegnanti sono gli unici laureati del pubblico impiego ad essere confinati sempre nel 7° livello retributivo, per tutta la loro vita lavorativa.

Il testo prevede inoltre il ripristino di una cadenza biennale negli aumenti all'interno di ciascun livello professionale che, come si ricorderà, sono stati sostituiti dagli attuali gradoni di 6-7 anni dal CCNL del '95 anche qui in controtendenza al resto della UE dove gli scatti sono al massimo triennali.

Nel testo unificato viene anche dettagliato come si intende realizzare una valutazione per merito dei docenti. Questa dovrà avvenire, solo per i livelli iniziale ed ordinario, ogni quattro anni ad opera di una Commissione interna di cui faranno parte oltre al dirigente, due docenti esperti e ad

un rappresentante dell'Organo tecnico-professionale, anche genitori ed allievi. E' previsto che gli esiti di questa valutazione possano avere effetto solo sulla progressione economica biennale.

Francamente riteniamo quest'ultima scelta, così come ipotizzata, incongrua, inspiegabile ed inopportuna. Incongrua in quanto polverizza quel principio di competenza che, come più volte ho ribadito, deve essere alla base del nuovo modello di assunzione di responsabilità che la scuola dell'autonomia richiede e che dato l'oggetto della valutazione (efficacia dell'azione didattica e formativa, impegno professionale nella progettazione del POF, contributo professionale fornito all'attività della scuola e valutazione dei titoli professionali) certo non è pensabile trasferire sull'utenza. Inspiegabile perché la tendenza europea è quella di effettuare la valutazione dei docenti nell'ambito di una più complessiva valutazione di istituto. A questo proposito vorrei ricordare che nella stessa Finlandia, paese al primo posto in termini di qualità del sistema istruzione nell'indagine OCSE-PISA 2000, non è previsto, per le retribuzioni dei docenti, il "merit pay" cioè un compenso direttamente legato alla valutazione dei risultati del singolo. I bonus sono appunto conferiti per i progressi ottenuti complessivamente dalla istituzione scolastica. Inoltre, indagini internazionali hanno mostrato il fallimento di questo tipo di valutazione in quei paesi che lo avevano adottato.

Da ultimo, credo che sia abbastanza pleonastico dover argomentare perché la scelta di inserire gli studenti della propria scuola in un processo di valutazione, sia anche inopportuna ai fini dell'autorevolezza e del rafforzamento professionale che, indubbiamente, questo DDL sembra voler restituire all'insegnamento attraverso il riconoscimento dell'associazionismo professionale, l'istituzione di un Albo nazionale e di Organismi tecnici-professionali che, unitamente all'INVALSI, potranno certamente realizzare un sistema di valutazione dei meriti idoneo che tolga le scuole dall'autoreferenzialità e che certamente auspichiamo.

Siamo fiduciosi che i passaggi parlamentari, cui sarà soggetto il disegno di legge, porranno rimedio a questa aporia.

Tra le altre novità vi è l'istituzione della vicedirigenza, altro sviluppo della carriera docente sul piano organizzativo-gestionale, essenziale nella complessità dell'autonomia, la cui declinazione prevede un concorso per titoli ed esami a livello regionale per accedere a graduatorie permanenti di livello provinciale. Pur con una specifica area di contrattazione autonoma ai vicedirigenti si applicano le norme di stato giuridico dei docenti.

Infine, mutuato dal testo Napoli, vi è un rientro in grande stile della funzione ispettiva che andrà a potenziare, con un organico di ben 1500 posti, le competenze tecnico- professionali delle amministrazioni centrali e periferiche, oggi decisamente esigue.

Da ultimo, l'articolo 9 del dispositivo, che istituisce un'area autonoma di contrattazione per gli insegnanti, elemento cardine atteso da troppo tempo, completa il traghetamento verso una nuova dimensione professionale dei docenti lasciando la contrattazione di istituto al solo personale non docente.

Sviluppo di carriera per meriti professionali, albo nazionale, organismi tecnici rappresentativi, codice deontologico, rafforzamento dell'associazionismo professionale presenti in questa legge, appaiono come la risposta a quel processo di professionalizzazione degli insegnanti invocato dall'UNESCO per gli insegnanti europei già nel lontano 1966.

E' bene che il Parlamento e il Governo trovino ora tutta la volontà politica e le forze che necessitano per portare a termine questo percorso riformatore che altri in Europa hanno avviato da tempo e che è essenziale per la qualità del nostro sistema istruzione.

Allegati

[Testo del D.D.L. unificato](#)

[Testo audizione A.P.E.F.](#)